

# 29 MAGGIO 2023

## **DETERMINAZIONE N. 121**

#### **DIREZIONE**

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO/ STUDENTATO S. BARTOLAMEO / UFFICI /

**SANBAPOLIS/MAYER:** SERVIZIO DI PORTINERIA E VIGILANZA PASSIVA NEGLI IMMOBILI DI OPERA UNIVERSITARIA: AUTORIZZAZIONE INDIZIONE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA

COMUNITARIA E APPROVAZIONE ATTI

C.I.G: (lotto 1) 9806146FA9

(lotto 2) 9806182D5F

### Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" e istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, Opera utilizza a titolo di proprietà o ad altro titolo, diversi fabbricati, a sicurezza e fruizione dei quali è essenziale sia garantito un presidio di portineria, nonché un servizio di vigilanza non armata.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1384 dell'1 agosto 2018, avente ad oggetto "Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23", vennero individuati i beni e servizi standardizzabili, tra i quali rientrarono anche i servizi di "Guardiania non armata", e fu demandato all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) lo svolgimento delle relative procedure di gara.

Rilevato che l'articolo 20 della legge 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020) ha così modificato l'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:

comma 4: la Provincia non individua tra i beni e servizi ad elevata standardizzabilità per i quali APAC definisce strategie comuni di acquisto finalizzate all'attivazione di procedure per la stipula di convenzioni quadro, gli appalti ad alta intensità di manodopera per i quali trova applicazione la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 32 comma 4 della LP 2/2016;

comma 5: nei casi di appalti ad alta intensità di manodopera, le Amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da CONSIP SPA;

dato atto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1076 del 3 agosto 2020, avente ad oggetto: "Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità e delle soglie per l'affidamento di contratti di servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle convenzioni quadro, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", in esecuzione a detta norma di legge, la Giunta Provinciale è intervenuta sulla propria

precedente deliberazione n. 1384 del 2018, aggiornando l'elenco dei servizi ad elevata standardizzabilità, tenuto conto che quelli caratterizzati da un'alta intensità di manodopera, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990, devono essere esclusi dai processi di aggregazione dei fabbisogni degli Enti;

rilevato che fra i servizi esclusi rientrano anche i servizi di guardiania non armata e che, pertanto, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC), per tali servizi non è più tenuta all'indizione di una procedura volta alla stipula di una convenzione;

visti gli atti organizzativi di APAC, in particolare le determinazioni del Dirigente n. 894/2022 e 2083/2023 rispettivamente riferite alle annualità 2022 e 2023, secondo cui APAC può gestire, per le amministrazioni diverse dalle strutture PAT, le sole procedure di lavori pubblici di valore superiore a € 500.000 (oltre che procedure finanziate con fondi PNRR e PNC);

preso atto del riscontro negativo dato da APAC alla richiesta motivata di deroga a tali atti organizzativi (come da nota prot. Opera n. 13002 di data 11/11/2022);

dato atto che i servizi in parola rientrano nel settore ordinario;

considerato che si rende necessario procedere all'indizione di una gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, del servizio di portineria e vigilanza passiva negli immobili di Opera Universitaria ad uso vario (uso ufficio, uso residenziale per studenti, ecc.); nello specifico le prestazioni riguardano il servizio di portineria presso la Residenza Universitaria Mayer e il servizio di portineria e di vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo e la Sede di Opera Universitaria di Trento in "Sanbapolis";

ritenuto che la gara, tenendo conto dell'oggetto della prestazione (servizi fruibili direttamente e indipendentemente l'uno dall'altro) e della dislocazione degli immobili, è suddivisibile in due lotti così articolati:

- LOTTO 1: servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A Sanbapolis e servizi di portineria e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo via della Malpensada 140;
- LOTTO 2: servizi di portineria della Residenza Universitaria Mayer –Piazzetta Valeria Solesin, 1 a Trento;

rilevato come la suddivisione in lotti, oltre a favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti, risponde al dettato dell'art. 7 della legge provinciale n. 2/2016, rispettando, inoltre, i principi di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016 e nello specifico dell'art. 83, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che i requisiti e le capacità "sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione";

dato atto che si ritiene di consentire agli operatori economici interessati di presentare offerta per uno o entrambi i lotti;

considerato che si ritiene di prevedere una durata contrattuale pari a tre anni (trentasei mesi), con decorrenza dalla data di avvio del servizio (presumibilmente novembre 2023 o data successiva), anche eventualmente nelle more della stipula del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni e con possibilità di proroga tecnica per ulteriori dodici mesi nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo appaltatore;

dato atto che detta durata e l'opzione di rinnovo, oltre a favorire la massima partecipazione degli operatori economici, sono fondate sulle seguenti motivazioni:

 la possibilità per l'affidatario di conoscere l'attività oggetto della prestazione con conseguente ammortizzazione delle spese e della formazione connesse al suo inizio;

- garantire la qualità nell'esecuzione del servizio attraverso una conoscenza stratificata nel tempo dell'organizzazione amministrativa e delle sue peculiarità ed esigenze;
- dare maggiore stabilità alle imprese con conseguente garanzia di maggior stabilità occupazionale per le persone impiegate nell'esecuzione del contratto;
- razionalizzare lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente;

dato atto che, ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione;

rilevato che si ritiene di prevedere la possibilità per l'Amministrazione di aumentare opzionalmente le prestazioni del contratto sino ad un massimo del 35% dell'importo contrattuale relativo al LOTTO 1, con le modalità precisate nel relativo Capitolato Speciale d'appalto, nel caso in cui Opera esercitasse l'opzione di acquisto relativamente allo studentato attualmente in locazione adiacente a quello in proprietà di Opera Universitaria;

considerato che per i servizi come sopra descritti si stima un importo al netto di oneri fiscali a base di gara pari a euro 1.799.982,72 per la durata contrattuale di tre anni (vedasi prot. Opera n. 118846762 di data 25/5/2023, all. 1), così suddiviso tra i due lotti:

- per il lotto 1: euro 399.631,20 annui (per l'anno bisestile pari a € 400.726,08) corrispondenti a euro 1.199.988,48 per la durata contrattuale di tre anni;
- per il lotto 2: euro 199.815,60 annui (per l'anno bisestile pari a € 200.363,04) corrispondenti a euro 599.994,24 per la durata contrattuale di tre anni;

tenuto conto che, nella quantificazione degli importi relativi alla presente gara sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in essere per i servizi;
- i costi della manodopera, calcolati a norma dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 sulla base di quanto previsto nella tabella ministeriale riferita al CCNL "per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, servizi integrati/multi servizi" (settori pulimento-portierato-custodia) tenendo in considerazione i contenuti della "Tabella A" trasmessa dagli operatori economici uscenti;
- i costi generali applicabili, quali: polizze assicurative, supporto tecnico, spese amministrative generali;
- l'utile di impresa;

atteso che si ritiene di inserire negli atti di gara la previsione della possibilità di procedere annualmente alla revisione del prezzo contrattuale, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, calcolata, sulla base dell'80% della variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC mensili) – Provincia Autonoma di Trento – altri beni e servizi,

atteso, pertanto, che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni e dei rinnovi sopra descritti (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale di tre anni, l'opzione di rinnovo di tre anni, l'opzione di proroga tecnica di un anno, l'opzione di estensione delle prestazioni fino al 10%; l'opzione di estensione a eventuali altre strutture fino al 35%, il premio in relazione agli esiti di indagine sul grado di soddisfazione del servizio reso agli utenti), è quantificabile in euro € 3.378.602,98 per il lotto 1 e in euro 1.480.803,50 per il lotto 2 oneri fiscali esclusi;

considerato che il servizio in oggetto è caratterizzato da alta intensità di manodopera in quanto, a norma dell'art. 50, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs 50/2016, il costo della manodopera per

ciascun lotto è pari almeno al 50% dell'importo totale del relativo contratto. In particolare l'importo annuo della manodopera è stimato:

- per il Lotto 1 − euro 321.470,76 annui;
- per il Lotto 2 euro 151.460,40 annui;

preso atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi;

atteso che per entrambi i lotti le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative;

considerato che l'art. 32, commi 4 e 4-sexies, della legge provinciale n. 2/2016, impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

evidenziato che secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4-bis, della legge provinciale n. 2/2016, l'assunzione da parte del nuovo gestore del servizio, per singolo lotto, è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa – con riguardo alla retribuzione complessiva –, nonché dal contratto individuale di lavoro – con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro – esistenti alla data di redazione della Tabella "A";

considerato che si ritiene di mantenere sostanzialmente invariata l'attuale articolazione sia del servizio di vigilanza passiva sia di portineria, al fine di garantire un adeguato presidio a tutte le sedi interessate:

dato atto che, considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di escludere dall'affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di ciascun lotto di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del Piano coordinato della gestione delle emergenze antincendio adottato dall'Opera Universitaria per le strutture oggetto del servizio;

rilevato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento dei contratti in questione è attratto nel regime europeo delle procedure di gara;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 36 ter-1 della legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

considerato che a norma dell'art. 36 ter-1, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 23/1990, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, è tuttavia escluso il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato, in particolare, che si ritiene di adottare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza delle operazioni e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della legge provinciale n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

visti gli art. 60 del D. Lgs 50/2016 e art. 7 comma 2 ter della legge provinciale 2/2020 relativamente ai termini procedimentali per la ricezione delle offerte e tenuto conto che l'elaborazione dell'offerta per la procedura in oggetto implica un'attività di valutazione e approfondimento incompatibile con la riduzione dei termini previsti dalla normativa statale per ragioni di urgenza;

visti i documenti "Capitolato amministrativo d'appalto" (all. 3 e 4) e "Capitolato tecnico" (all. 5 e 6), per ciascun lotto, che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il singolo lotto, le quali costituiscono prescrizioni minime inderogabili sia in sede di offerta, il cui mancato rispetto comporta per l'offerente l'esclusione dalla gara, sia nell'esecuzione del contratto, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione con l'indizione della gara;

rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, la scelta del contraente deve avvenire ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, la necessità di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa è prevista dagli artt. 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016 e dal decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 016, n. 16-50/Leg, essendo i servizi oggetto di gara caratterizzati da alta intensità di manodopera, tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 2/2020 e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare;

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e dalle sopra citate "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", è prevista l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica;

considerato che i punti da attribuire alla componente tecnica sono stati suddivisi in modo tale da valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

visto il documento denominato "Disciplinare di gara" (all. 2) nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica, a cui si rinvia;

dato atto che ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge provinciale n. 2/2020 è necessario nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica in quanto la valutazione della stessa non prevede unicamente il ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare,

dato atto che per quanto concerne l'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, l'Amministrazione ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica riconducendo la miglior offerta complessiva al massimo dei punti previsti con conseguente attribuzione di un punteggio proporzionale decrescente alle altre offerte, in ragione di quanto segue: viene assegnato il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica (pari a 85 punti) al concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo ed agli altri concorrenti viene assegnato un punteggio proporzionale decrescente;

preso atto che l'offerta economica, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti secondo la formula indicata nel "Disciplinare di gara", a cui si rinvia, è data dal costo orario unitario offerto al netto di Iva;

dato atto che si ritiene di ammettere il subappalto;

considerato altresì che il contratto, per entrambi i lotti, verrà eseguito all'interno di edifici e luoghi dell'Amministrazione o in disponibilità della stessa per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e l'erogazione dei servizi alla propria utenza istituzionale, e che in ragione di ciò a norma dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) (all. 7 e 8) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

dato, inoltre, atto che, considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali da quantificare nell'importo a base di gara;

evidenziato che l'affidatario è tenuto ad applicare le eventuali misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;

considerato che, anche al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio in questione, si ritiene di inserire, per entrambi i lotti, le seguenti precisazioni nel disciplinare di gara:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riservi all'Amministrazione la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del contratto qualora nessuna delle offerte tecniche presentate sia corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa;
- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 2/2020;
- la previsione che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presenteranno un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni e sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procederà al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto di richiedere, ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di corredare la propria offerta (distintamente per ciascun lotto), ad assicurazione della serietà della stessa, con una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara; il valore della garanzia potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

attesa la necessità di richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. citato, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto;

ritenuto, al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico-organizzativa che i concorrenti possiedano, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ordine speciale:

# a) requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

# b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

- avvenuta esecuzione, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara, ossia servizi di portierato, per gli importi riportati per ciascun lotto nel Disciplinare di gara.

evidenziato a riguardo che qualora l'operatore economico intenda partecipare per più lotti, dovrà dimostrare di avere eseguito i servizi distintamente per i valori richiesti dai singoli lotti;

ritenuto che, a norma dell'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, i succitati requisiti di ammissione siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, considerato l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

dato atto che in considerazione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, l'affidatario dovrà essere nominato, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE2016/679, responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento dei servizi. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dall'Amministrazione in qualità di titolare del trattamento, il cui schema è allegato al Capitolato speciale d'appalto e che diverrà parte integrante del contratto d'appalto;

dato atto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione nel Capitolato speciale di appalto;

richiamata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi" approvata con determinazione del Direttore n. 72 del 28/3/2023, in cui sono previsti gli affidamenti per i servizi in oggetto;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che da ultimo con provvedimento di data 24 novembre 2021 – pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021 – successivamente modificato con delibera n. 154 di data 16 marzo 2022 pubblicata in GURI n. 91 di data 19 aprile 2022 - ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, più recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso

di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento è stato elaborato seguendo il bando-tipo messo a disposizione dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) sul sito istituzionale della Provincia che adegua il bando tipo 1/2021 di ANAC alle disposizioni applicabili nell'ordinamento della Provincia autonoma di Trento;

con il presente provvedimento si propone l'approvazione dei seguenti documenti ai fini dell'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016 finalizzata all'affidamento, di valore superiore alla soglia comunitaria, del servizio di portineria e vigilanza passiva negli immobili di Opera Universitaria (e relativi allegati), suddiviso in due lotti:

LOTTO 1: servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A – Sanbapolis – e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo – via della Malpensada 140;

LOTTO 2: servizi di portineria della Residenza Universitaria Mayer –Piazzetta Valeria Solesin, 1 a Trento:

- Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di: portineria e vigilanza passiva negli immobili di Opera Universitaria" (e relativi allegati) – LOTTO 1;
- Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di: portineria e vigilanza passiva negli immobili di Opera Universitaria" (e relativi allegati) – LOTTO 2;
- Disciplinare di gara.

Con il presente provvedimento si intende altresì prevedere la spesa di € 1.320,00 (ossia € 660,00 per singolo lotto) a carico di Opera a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo alla procedura aperta in oggetto.

Si precisa infine che ai fini del pagamento del corrispettivo si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correntezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg".

Si dà atto che le attività oggetto del presente provvedimento non sono identificate da codice CUP non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto non attengono ad un progetto di investimento pubblico: si tratta infatti di spese di gestione "occorrenti a consentire il funzionamento "ordinario" dell'Ente" e non di spese di sviluppo economico-sociale, come definite dalle linee guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto – Spese di sviluppo e di gestione, elaborato dal gruppo di Lavoro ITACA (Aggiornamento 14 novembre 2011).

Tutto ciò premesso,

### IL DIRETTORE

 vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore";

- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

## **DETERMINA**

- 1. di approvare egli elaborati denominati "Capitolato amministrativo per l'affidamento del servizio di: portineria e vigilanza passiva negli immobili di Opera Universitaria" e "Capitolato tecnico" (e relativi allegati), relativi a ciascuno dei seguenti due lotti:
  - LOTTO 1: servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A – Sanbapolis – e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo – via della Malpensada 140;
  - LOTTO 2: servizi di portineria della Residenza Universitaria Mayer Piazzetta Valeria Solesin, 1 a Trento;

nei quali sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che si aggiudicherà il singolo lotto in gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;

- 2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di:
  - (LOTTO 1): servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A – Sanbapolis – e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo – via della Malpensada 140;
  - (LOTTO 2): servizi di portineria della Residenza Universitaria Mayer Piazzetta Valeria Solesin, 1 a Trento

nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, dando mandato agli uffici di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;

3. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016;

- 4. di stabilire che il servizio avrà una durata di tre anni, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
- 5. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto;
- 6. che la spesa per l'affidamento dei servizi in oggetto per l'intera durata contrattuale (pari a tre annualità) è così suddivisa per i due lotti in oggetto e per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:
  - LOTTO 1: servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A Sanbapolis e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo via della Malpensada 140: euro 399.631,20 annui (per l'anno bisestile pari a € 400.726,08) corrispondenti a euro 1.199.988,48 per la durata contrattuale di tre anni;
  - LOTTO 2: servizi di portineria della Residenza Universitaria Mayer Piazzetta Valeria Solesin, 1 a Trento: euro 199.815,60 annui (per l'anno bisestile pari a € 200.363,04) corrispondenti a euro 599.994,24 per la durata contrattuale di tre anni;
- 7. che la spesa per il rinnovo di ulteriori tre anni dell'affidamento dei servizi in oggetto di ciascun lotto è pari rispettivamente a:
  - LOTTO 1: servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A – Sanbapolis – e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo – via della Malpensada 140: euro 1.199.988,48;
  - LOTTO 2: servizi di portineria della Residenza Universitaria Mayer –Piazzetta Valeria Solesin, 1 a Trento: euro 599.994,24;
- 8. che la spesa per la proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 dell'affidamento dei servizi in oggetto di ciascun lotto di una annualità è pari rispettivamente a:
  - LOTTO 1: servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A – Sanbapolis – e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo – via della Malpensada 140: euro 399.631,20;
  - LOTTO 2: servizi di portineria della Residenza Universitaria Mayer –Piazzetta Valeria Solesin, 1 a Trento: euro 199.815,60;
- 9. che la spesa massima nel caso di attivazione delle prestazioni opzionali in occasione di eventi particolari, richieste da Opera Universitaria secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico, è pari rispettivamente a:
  - LOTTO 1: servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A – Sanbapolis – e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo – via della Malpensada 140: euro 199.998,85;
  - LOTTO 2: servizi di portineria della Residenza Universitaria Mayer –Piazzetta Valeria Solesin, 1 a Trento: euro 59.999,42;
- 10. che la spesa massima derivante dall'opzione di estensione del servizio ad altre strutture che la stazione appaltante acquisisca o attivi in corso di contratto è pari rispettivamente a:
  - LOTTO 1: servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A – Sanbapolis – e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo – via della Malpensada 140: euro 419.995,97;

- 11. che la spesa massima per l'opzione relativa agli esiti dell'indagine sul grado di soddisfazione del servizio reso agli utenti per ciascun lotto è pari rispettivamente a:
  - LOTTO 1: servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A – Sanbapolis – e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo – via della Malpensada 140: euro 39.000,00;
  - LOTTO 2: servizi di portineria della Residenza Universitaria Mayer –Piazzetta Valeria Solesin, 1 a Trento: euro 21.000,00;
- 12. di prendere atto che gli importi sopra esposti sono coperti dalla disponibilità prevista a carico della macrovoce 041011: "Servizi ausiliari" del budget economico 2023/2025 e che la spesa riferita agli anni successivi al 2025 troverà copertura a carico della medesima macrovoce 041011: "Servizi ausiliari" dei budget economici che verranno di anno in anno approvati da parte del Consiglio di Amministrazione;
- 13. di prendere atto che l'assunzione dei programmi di spesa avverrà con il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara, sulla base dell'offerta economica dell'aggiudicatario;
- 14. di prendere atto che la procedura in oggetto è soggetta a contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), quantificato in € 1.320,00 e di autorizzare la ragioneria ad imputare tale costo a carico della macrovoce 041013 "Servizi amministrativi", centro di costo 11 "Servizio abitativo" al momento della richiesta di pagamento da parte di A.N.A.C.;
- 15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro il termine di trenta giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato n. 1 al d.lgs 104/2010.

IL DIRETTORE dott. Gianni Voltolini

	1	1		$\circ$
n	al	1	•	8
H	an			()

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(EB/SM)